DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 10

Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS

Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, e' effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalita' stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Versione in vigore dal 27 marzo 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-favorire-l-occupazione/art-10-modalita-di-ridestinazione-dei-finanziamenti-per-interventi-su

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it